

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma.-

RICORSO di **RICCIO Francesco** nato a Pomigliano D'Arco il 28/6/1977 (RCCFNC77H28G812F) e residente in Marigliano, Via San Benedetto 15, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dagli Avv. Edgardo Silvestro (SLDRD59L09F839M: edgardosilvestro@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'Avv. Giuseppe Velotti (VLTGPP65C04B922S; giuseppe.velotti@avvocatiavellinopec.it) presso i cui indirizzi telematici e in Nola (NA), Via Santa Chiara 12, giusta procura in atti, elettivamente domicilia,

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

e nei confronti di

Pentella Michele nato il 30/10/1992, residente in Somma Vesuviana (m.pentella.92@postecertifica.it), collocato al 14° posto della graduatoria finale

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

- a) del provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio dei vincitori del concorso pubblico per titoli e esami indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, già area funzionale seconda (conducenti di automezzi), pubblicato in data 28/11/2025 nella parte in cui destina il ricorrente alla sede di Spoleto non tenendo conto del titolo di preferenza ritualmente comunicato all'Amministrazione il 13/11/2025;
- b) del provvedimento di assegnazione agli uffici pubblicato il 5/12/2025;
- c) della graduatoria dei vincitori del medesimo concorso pubblicata in data 12/11/2025;
- d) dell'art.11 ("Assunzione in servizio") del bando di concorso indetto dal Direttore Generale del Dipartimento del Personale e dei Servizi, prot. D.O.G. n.14436.ID del 7/8/2024, nella parte in cui limita i benefici ex L.104/1992 ai soli vincitori di concorso che assistano il coniuge e il figlio minore e nona anche coloro che assistano i parenti di primo e secondo grado;
- e) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti.-

fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli e esami indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, già area funzionale seconda (conducenti di automezzi), pubblicata in data 12/11/2025 collocandosi al posto n.858 in graduatoria in base al punteggio totale conseguito di 49,5.

In data 13/11/2025, inviava al Ministero (mail concorsoconducenti.dgpesonale.dog@giustizia.it) la documentazione attestante lo stato di gravità ex. L. 5/2/1992, n.104, art.3, comma 3 dell'handicap da cui è affetta la madre Maione Luisa con lui residente in Marigliano, Via San Domenico 15, dichiarando di occuparsi in via esclusiva delle sue esigenze di vita essendo la madre vedova e non potendo altro fratello occuparsene per motivi di lavoro.

Il ricorrente allegava alla sua detta mai 13/11/2025 la documentazione attestante il grado di invalidità della madre nonché dichiarazione ex DPR 445/2000 del fratello Riccio Nunzio circa la sua impossibilità di prestare assistenza alla madre.

Ma il Ministero, con il provvedimento di assegnazioni sedi, non ha accordato il titolo di preferenza ex L. 104/1992 al ricorrente che è stato costretto a prendere servizio a Spoleto presso l'Ufficio di Sorveglianza con gravissime conseguenze per la madre che allo stato è priva di quella assistenza continua cui ha diritto.

Gli atti impugnati sono ingiusti ed illegittimi alla stregua delle seguenti ragioni in

diritto

1) Violazione e falsa applicazione della L. 104/1992, art. 3, comma 3 e art.33; degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost.; dell'art. 5, Direttiva 2000/78/CE, all'art. 2, Convenzione ONU 13.12.2006, e dell'art. 2 D.Lgs. 9.7.2003 n. 216.

La previsione del bando di concorso di cui all'art.11 è in contrasto con il disposto della legge 104/1992 al cui art.3 è disposto:

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva

partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992 sono quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap. La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

La legge 104/1992, come evidente, non fa e non consente alcuna distinzione o discriminazione dei soggetti che devono beneficiare dell'assistenza così come fa il bando impugnato che invece dà priorità all'assistenza dei soli coniuge e figlio minore ai quali solamente viene garantito il diritto di essere assistiti ai sensi dell'art.3, comma 3 citati, dal dipendente pubblico che abbia vinto il concorso e che, come il ricorrente, per effetto della sua posizione in graduatoria generale e in mancanza della previsione del beneficio, deve spostarsi in luogo di lavoro in altra e lontana Regione.

Ciò, in primo luogo costituisce un evidente violazione dei principi costituzionali di cui alle norme in rubrica dato che ricorrono sia la disparità di trattamento tra portatori di handicap (e cioè

tra chi sia coniuge o figlio del vincitore di concorso e colui il quale sia, come nella specie, il genitore), sia la disparità di trattamento tra vincitori stessi, i quali possono assolvere il loro diritto-dovere di prestare assistenza a un proprio caro solo se sia il coniuge o un figlio minorenni.

Ciò è in evidente contrasto con la disposizione di cui all'art.3 Cost..

La violazione dei principi costituzionali è evidente anche con riferimento all'art.32 della Carta Fondamentale per il quale all'individuo, senza distinzioni di sorta, deve essere garantita la tutela della salute in quanto titolare di un suo fondamentale diritto e, peraltro, nell'interesse della stessa collettività.

Vengono inoltre in rilievo la violazione dell'art.97 Cost.

La previsione del bando, qui impugnata, viola il principio di buon andamento dal momento che l'amministrazione deve agire in modo rispondente all'interesse pubblico che, nel caso che occupa va individuato nell'interesse alla salute di cui all'art.32.

Viene violato il principio di imparzialità ed equità perché la disposizione dell'art.11 del bando di fatto opera una grave discriminazione tra soggetti malati e tra dipendenti pubblici parenti di soggetti malati.

Viene violato, infine, il principio di legalità dal momento che viene evidentemente operata una lettura della legge 104/1992 distorta, parziale ed ingiusta.

2) Violazione e falsa applicazione della L. 104/1992, art. 3, comma 3 e 33; degli artt. 3, 32 e 97 Cost.; dell'art. 5, Direttiva 2000/78/CE, all'art. 2, Convenzione ONU 13.12.2006, e dell'art. 2 D.Lgs. 9.7.2003 n. 216; legge 3/3/2019, n.18.

Va rilevato come gli atti gravati siano in evidente violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva 2000/78/CE e degli artt. 2, comma 1, del D.Lgs. 9.7.2003 n. 216 e 25 del D.Lgs. n.198 del 2006. Difatti, nella specie si è verificata una disparità di trattamento rispetto a quello riservato a un'altra in una situazione analoga.

La Corte di giustizia - chiamata a verificare il rispetto dei principi, dettati dalla direttiva 2000/78/Ce, di lotta alle discriminazioni per ragioni (anche) di disabilità - si è preoccupata di garantire un equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e la protezione e la sicurezza dei portatori

di handicap, al fine di evitare situazioni ingiuste o effetti negativi a loro danno (Corte di Giustizia Europea, sentenze 18 gennaio 2018, C-270/16 nonché 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11). Al riguardo la CGUE richiama la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18)

In base a tale Convenzione gli Stati si sono impegnati a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità (art. 4).

Da tale quadro normativo di carattere nazionale e ultranazionale discende che l'applicazione delle regole non può essere discriminatoria, nella misura in cui colloca alcuni disabili in una posizione deteriore rispetto a altri.

3) Violazione e falsa applicazione della L. 104/1992, art. 3, comma 3 e 33; degli artt. 3, 32 e 97 Cost.; dell'art. 5, Direttiva 2000/78/CE, all'art. 2, Convenzione ONU 13.12.2006, e dell'art. 2 D.Lgs. 9.7.2003 n. 216; legge 3/3/2019, n.18. Violazione della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti; per difetto di motivazione.

Il bando nonché gli altri atti impugnati tra i quali in particolare il provvedimento di assegnazione della sede al ricorrente, direttamente e in via derivata sono peraltro affetti da evidente difetto di motivazione.

Difatti, l'art.3 Cost. nello stabilire il principio di eguaglianza, vietando distinzioni arbitrarie, ammette trattamenti differenziati quando questi siano giustificati da esigenze oggettive (uguaglianza formale), e imponendo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'eguaglianza sostanziale, trattando diversamente situazioni diverse per garantire a tutti il pieno sviluppo della persona (uguaglianza sostanziale). La disposizione fondamentale richiede quindi lo stesso trattamento per situazioni uguali e trattamenti differenziati (sempre se ragionevoli) per situazioni diverse, mirando all'eguaglianza effettiva.

Ma, nella specie, il bando e gli atti impugnati non giustificano il discostamento dalla disposizione della legge 104/1992. Difatti non viene detto perché sarebbe giustificata la disparità di trattamento tra disabili (e quindi tra coniuge e figlio minore da un lato e genitori dall'altro) ovvero

tra dipendente pubblico al quale sia consentito di assistere un coniuge o un figlio e dipendente pubblico il quale vorrebbe, in adempimento di un suo legittimo diritto – dovere, assistere un genitore.

Il Ministero avrebbe dovuto individuare i presupposti che giustificano, in ipotesi, la descritta disparità di trattamento e rendere le ragioni per le quali tali differenti ipotesi meritino un trattamento differente tale, peraltro, da consentire una violazione del disposto in equivoco di una disposizione di legge.

Niente di tutto ciò è accaduto nella specie, dove il bando e gli atti impugnati, hanno previsto la descritta discriminazione senza nulla aggiungere o motivare in ulteriore violazione di principi e delle norme in rubrica.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Quanto precisato al motivo che precede rende la ulteriore illegittimità del comportamento dell'Amministrazione la quale, sia pure in presenza di una rituale e documentata giustificazione della richiesta di ottenere il beneficio di cui all'art.11 del bando per coloro che prestino assistenza a un portatore di handicap rilevante ex art.3, comma 3, della legge 104/1992, ha omesso di considerarla all'esito di un valido e motivato iter istruttorio.

Sorregge la richiesta cautelare oltre al fumus del ricorso l'evidente danno grave ed irreparabile che deriva al ricorrente nonché alla madre dal fatto di svolgere il suo lavoro a Spoleto e non in prossimità della residenza in provincia di Napoli.

Si chiede l'accoglimento della domanda di sospensione con invito al riesame dell'assegnazione della sede di servizio alla luce dei motivi di ricorso.

Si chiede essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami.

SI CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione, Con tutte le conseguenze di legge.

Avv. Edgardo Silvestro

Avv. Giuseppe Velotti